



COMUNE DI CASTELLIRI

(Provincia di Frosinone)

Tel. 0776/807456 - Fax. 0776/807480

e-mail: comunedicastelliri@postecert.it

ORDINANZA n. 63/2019
Prot. 3829 del 30/12/2019

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Lazio, ai sensi del D. Lgs. 04.08.1999 n. 351 e del Decreto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio n. 261 del 10.10.2002 con D.C.R. n. 66 del 10.12.2009 ha approvato il "Piano di risanamento della qualità dell'aria" che stabilisce norme tese ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, determinati dalla dispersione degli inquinanti in atmosfera;

VISTA la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, che riunisce in un'unica Direttiva quadro le precedenti: Direttiva 96/62/CE, Direttiva 99/30/CE, Direttiva 2000/69/CE, direttiva 2002/3/CE, Direttiva 97/101/CE;

VISTO il Decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 24.12.2012 che reca integrazioni e modifiche al Decreto Legislativo n. 155 del 13.08.2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 536 del 15.09.2016 relativa all'aggiornamento dell'allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 01.05.2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 155/2010";

CHE sulla base dell'aggiornamento alla zonizzazione regionale, di cui alla Deliberazione n. 536 del 15.09.2016, il Comune di Castelliri è ricompreso in classe complessiva 1, zona nella quale uno o più indicatori di legge di ciascun inquinante sono superiori al valore limite per almeno tre dei cinque anni precedenti;

CHE a seguito della nuova classificazione i Comuni che ricadono nella classe 1 (ex zona A) dovranno adottare le misure più restrittive, estese a tutti i Comuni che ricadono in tale classe, previste dall'art. 23 "Ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone" ed all'art. 24 Ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci, del Piano di Risanamento della qualità dell'aria, nonché quanto previsto dagli artt. 5, 25 e 28 e quanto già di competenza come indicato dagli artt. 9 e 16 del piano medesimo;

VISTA la Direttiva della Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente, avente all'oggetto "Prescrizioni per la predisposizione e l'attuazione dei Piani di Intervento Operativo (P.I.O) dei Comuni del Lazio", in attuazione della direttiva europea 2008/50/CE, recepita dal D.Lgs. 155/2010 e del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio (D.G.R. n.164 del 05.03.2010);

PRESO ATTO che gli studi compiuti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) confermano il rilevante impatto negativo delle polveri sottili sospese PM 10, PM 2,5 e benzene sulla salute dei cittadini;

VISTO il Piano di Intervento Operativo intercomunale (P.I.O.) per la qualità dell'aria, approvato con Delibera di C.C. n° 42 del 09/04/2018;

VISTE le disposizioni contenute nell'ALLEGATO III – Comune di Castelliri - del P.I.O. intercomunale;

RITENUTO dover provvedere in esecuzione del P.I.O. approvato e vigente;

VISTO l'art. 32 della Legge 23.12.1978 n. 833;

VISTO l'art. 14 della Legge 08.07.1986 n. 349;

VISTO il D.Lgs. n. 351 del 04.08.1999;

VISTO il D.M. 01.10.2002 n. 26;

VISTA la D.C.R. n. 66 del 10.12.2009;

VISTO il T.U.O.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

VISTO l'art. 7 commi 8 e 9 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Fino alla data del 31.03.2020:

- **Il divieto, su tutto il territorio comunale, di combustione all'aperto, con riguardo agli ambiti:**
 - **agricolo** includendo in tale fattispecie anche la combustione di sfalci, ramaglie derivanti da giardino, ecc. (con l'eccezione degli scarti soggetti ad obbligo di combustione con finalità antiparassitaria per disposizione di Ente sovraordinato);
 - **di cantiere;**
- **Il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari quali:**
 - Box;
 - Garage;
 - Ripostigli;
 - Cantine;
 - Depositi;
 - Scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, ecc.;
- **Il divieto nelle unità immobiliari, dotate di sistema multi-combustibile, di utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico funzionanti a biomassa legnosa, come definiti dalla norma UNICEN/TS 14588, privi di sistemi di abbattimento al camino e appartenenti alle seguenti categorie:**
 - Camini aperti o che possono funzionare aperti;
 - Camini chiusi, stufe e qualunque altro tipo di apparecchio domestico funzionanti a biomassa legnosa che non garantiscono un rendimento energetico non inferiore al 75% come riportato nel libretto di istruzioni dell'apparecchio, ovvero, in mancanza di questo, come certificato dal venditore o dalla casa costruttrice.

INVITA

- **A limitare** per quanto possibile l'utilizzo di mezzi di trasporto privato fruendo del servizio di trasporto pubblico;
- **Ad evitare** di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo, utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- **Ad evitare**, per gli anziani, di passeggiare, le prime ore della mattina, entro zone interessate da persistenti emissioni di particolato, come bordi delle strade principali, aree prossime a scuole e uffici pubblici, aree industriali;
- **Ad utilizzare** l'automobile privata in modo condiviso per diminuire il numero dei veicoli circolanti;
- **A tenere** una guida non aggressiva, limitando le brusche accelerazioni e frenate;
- **Ad evitare** le attività sportive all'aperto soprattutto nei pressi di arterie stradali caratterizzate da un significativo volume di traffico e nelle aree vallive.

AVVERTE

I trasgressori delle presenti disposizioni saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00. E' fatta salva l'applicazione, anche penale, di ogni altra disciplina specifica di legge in materia.

Copia della presente Ordinanza dovrà essere inviata agli agenti di Polizia Locale, al Responsabile del Settore Tecnico, al Comando Stazione Carabinieri di Isola del Liri, al Comando Stazione Forestale di Sora, alla Polizia Provinciale di Frosinone.

Si dispone che tale provvedimento venga portato a conoscenza della cittadinanza con la massima diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e con pubblici manifesti.

Ulteriori provvedimenti restrittivi saranno adottati in eventuali situazioni emergenziali.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio o in alternativa Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di gg. 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

Castelliri, li 30/12/2019

